

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 256)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

e dal **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

NELLA SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1972

Interventi per la salvaguardia di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della salvaguardia di Venezia, già da tempo all'attenzione del Governo, ha assunto ultimamente carattere di particolare gravità ed urgenza, suscitando anche risonanza internazionale.

Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame del Parlamento intende risolvere tale problema in modo organico e razionale, in un'ampia ed armonica visione dei suoi vari aspetti

A differenza di precedenti iniziative che, pur implicando sforzi finanziari notevoli, si sono rivelate, per il loro contenuto settoria-

le e per la mancanza di un ben preciso disegno unitario, insufficienti ad arrestare l'incombente minaccia di distruzione dell'equilibrio ambientale socio-economico, il presente disegno di legge, nel mentre dispone misure immediate atte a scongiurare pericoli imminenti, le inserisce in un più vasto contesto, apprestando gli strumenti necessari per realizzare un'efficace e programmata azione di difesa e sviluppo della città lagunare.

Come è noto, il continuo aggravarsi della situazione indusse il Governo a costituire, con decreto interministeriale 4 settembre 1962, n. 16917, un Comitato di studi che al

termine dei suoi lavori presentò, il 15 luglio 1963, una relazione che, individuati i complessi problemi da affrontare, pose in luce la necessità di approfondirne la conoscenza mediante indagini ed esperimenti da condurre con rigore di metodo e mezzi scientifici e finanziari adeguati.

Successivamente, con decreto interministeriale 24 giugno 1966, n. 10387, venne costituito uno speciale Comitato (il cosiddetto Comitato) cui fu affidato il compito di dare attuazione all'anzidetto programma di studio e di ricerche. Con la legge 6 agosto 1966, n. 652, venne autorizzata la spesa di lire 880 milioni, aumentata con legge 24 dicembre 1969, n. 1013, di lire 3.600 milioni per il compimento degli studi intrapresi e di quelli ancora da effettuare. È stato così possibile portare avanti un organico programma di studi con lo svolgimento di tutte le indagini scientifiche e la raccolta dei dati tecnici e statistici necessari per definire la soluzione dei problemi di Venezia mediante un sistema equilibrato di interventi che, conciliando le varie esigenze, assicurò comunque il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale di difendere la città da ogni causa di decadimento fisico, sociale ed economico, salvaguardando, nel contempo, nella sua integrità naturale la laguna.

A conclusione dei propri lavori, il Comitato ha presentato un'ampia relazione che il Governo ha avuto modo di apprezzare e di tener presente nella definizione del provvedimento legislativo che si sottopone al Parlamento.

Non può non ricordarsi inoltre l'interesse dell'UNESCO e di tutto il mondo al problema della salvezza di Venezia con la costituzione di appositi organismi e con iniziative varie di solidarietà in ordine soprattutto alla tutela del patrimonio artistico della città.

Di fronte a tali attese il Governo ritenne opportuno rendere esplicito il suo impegno con la « dichiarazione di intenti » letta a Venezia dall'onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della II sessione del Comitato consultivo dell'UNESCO per Venezia (2-5 settembre 1970).

In quell'occasione il Governo confermò solennemente il proposito, già in atto, di porre in essere un piano globale per la preservazione del patrimonio artistico e culturale della città, per consentire idonee soluzioni dei suoi complessi problemi edilizi ed urbanistici, per promuovere il suo sviluppo economico e sociale e per definire un'equilibrata e razionale sistemazione della laguna e del suo ambiente. Si pose anche in rilievo che il programma del Governo veniva strettamente correlato alla campagna internazionale parallelamente promossa dall'UNESCO.

Nella successiva data del 30 ottobre 1970 il Ministro dei lavori pubblici, onorevole Lauricella, espose al Senato, a nome del Governo, il programma organico di una politica coordinata di pianificazione territoriale per la difesa della città e dell'equilibrio ecologico della laguna, elencando tutti i provvedimenti legislativi predisposti ed in corso di elaborazione. Fu così possibile procedere alla concreta stesura delle linee fondamentali del programma di interventi per Venezia che trovò anche il più favorevole riconoscimento sul piano internazionale.

Queste linee si ricollegano ad una pianificazione territoriale più ampia di quanto in un primo tempo previsto, ancorata ad un piano comprensoriale (i cui limiti possono essere eventualmente ampliati) il quale prevede una regolamentazione specifica per quanto attiene all'impianto e allo sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi, nonché alle zone da riservare a destinazione speciale.

Sempre in tale prospettiva si è tenuto conto non solo dell'urbanesimo delle isole e della terraferma interessata alla laguna, ma anche di tutto il problema del risanamento edilizio e si è avuto speciale riguardo al problema dell'inquinamento idrico e atmosferico, che non pochi altri aspetti tecnici comporta.

Il disegno di legge riconosce l'interconnessione esistente tra sviluppo economico e sistemazione territoriale, apparendo illusorio il pensare alla salvezza della città senza lo sforzo coordinato dello Stato, della Regione e del Comune di Venezia.

Si affidano, perciò, alla sede più qualificata, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le determinazioni degli indirizzi per lo sviluppo e l'assetto territoriale dell'area interessata dal piano comprensoriale.

Tuttavia, poichè la formazione e l'approvazione del piano comprensoriale richiedono tempi più lunghi, mentre d'altra parte è riconosciuta l'urgenza di una serie di opere che devono essere compiute sollecitamente per la difesa di Venezia e che appaiono neutrali rispetto alle soluzioni più ampie del riassetto urbanistico, si è reso necessario prevedere l'esecuzione immediata di tali opere, tra le quali quelle di difesa lagunare, il sistema degli acquedotti e delle fognature, gli interventi più urgenti per l'edilizia monumentale e per quella minore.

Per tali opere è possibile un intervento immediato subito dopo l'approvazione della legge, tanto più che per alcune di esse esistono già i progetti di massima.

Si è voluto in tal modo conciliare l'organicità di un programma di salvaguardia, di difesa e di sviluppo di Venezia con l'esigenza di un immediato intervento attraverso quelle opere essenziali ed urgenti, non contrastanti, in ogni caso, con il più ampio disegno di sviluppo e di assetto territoriale.

Premessa tale impostazione di ordine generale, si illustrano brevemente le singole disposizioni del disegno di legge.

Il disegno di legge che si propone all'esame del Parlamento è stato già esaminato e approvato nella scorsa legislatura dal Senato nella seduta del 2 dicembre 1971 (stampato n. 1948) ma non potè essere discusso dall'altro ramo del Parlamento per l'anticipata chiusura della legislatura stessa.

A seguito dell'esame da parte del Senato, il disegno di legge inizialmente proposto dal Governo ha subito alcune modifiche che peraltro non hanno mutato l'impostazione generale e i criteri seguiti in sede di adozione.

Il testo che ora si propone nuovamente tiene conto delle modifiche apportate ed è quello risultante dalla discussione e approvazione da parte del Senato nella indicata seduta del 2 dicembre 1971 (stampato numero 1948).

Tali modifiche e integrazioni hanno riguardato l'articolo 1, l'articolo 2 (nel quale tra l'altro è stata prevista la costituzione di un Comitato di Ministri e di rappresentanze locali), gli articoli 3, 4, 5 (con l'integrazione di membri nella Commissione per la salvaguardia di Venezia) e 7, l'inserimento dell'attuale articolo 8, le modifiche all'articolo 9, già 8 (con le quali si lascia agli organi previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, la tutela dall'inquinamento atmosferico) nonchè gli attuali articoli 12, 13 e 16.

Il titolo primo, all'articolo 1, contiene una dichiarazione di carattere generale che riconosce allo Stato in via primaria, avuto riguardo al preminente interesse nazionale, sottolineato con la formulazione di apposito comma, il compito di garantire la protezione e la valorizzazione dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, tutelarne l'equilibrio idraulico, preservarne l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e assicurare la sua vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

Per il raggiungimento di tali fini, cui concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione e gli enti locali, si dispone la formazione di un piano comprensoriale (articolo 2) che viene approvato con legge dall'Ente regione sulla base di indirizzi che saranno fissati dal CIPE entro sei mesi con le modalità stabilite dalla legge 27 febbraio 1967, n. 48. Mentre tale piano è relativo a tutto il territorio della laguna, sono indicati i comuni entro i quali possono essere utilizzati i finanziamenti previsti dalla legge.

Gli indirizzi di programmazione attengono sostanzialmente allo sviluppo e all'assetto territoriale ed alla individuazione e impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente lagunare, storico ed artistico con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico della laguna.

Il piano comprensoriale, da approvarsi nel termine di 15 mesi, conterrà le direttive che i comuni compresi nell'ambito del suo territorio ed il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale

di Venezia-Marghera saranno tenuti ad osservare per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Si prevede, infine, la costituzione di un Comitato cui partecipano, oltre ai Ministri più direttamente interessati, il presidente della Giunta regionale, il presidente dell'Amministrazione provinciale ed il sindaco di Venezia con il compito di preparare gli indirizzi che il CIPE deve fissare per la formazione del piano.

In particolare è previsto (articolo 3) che queste direttive considerino lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari; la determinazione delle aree da riservare a speciali destinazioni o da assoggettare a vincoli e limitazioni per motivi attinenti alla tutela di interessi paesistici, storici, archeologici, artistici e monumentali; le limitazioni che si rendono necessarie per la tutela dell'ambiente naturale; il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche. La partecipazione dei comuni interessati alla formazione del piano deve essere assicurata dalla Regione con legge.

È previsto altresì (articolo 4) il successivo inserimento del piano comprensoriale nel piano territoriale della regione Veneto, con gli adattamenti che si dovessero rendere necessari.

Onde consentire un puntuale rispetto della previsione del piano di cui all'articolo 2 anche nei comuni non obbligati alla redazione del piano regolatore generale, si è disposto che i comuni stessi sono tenuti a compilare piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale.

Il titolo secondo prevede, per il periodo necessariamente intercorrente fra l'entrata in vigore della legge e l'approvazione del piano comprensoriale, particolari misure di salvaguardia da valere nei territori facenti parte della gronda lagunare.

La necessità di tale salvaguardia risulta evidente ove si considerino i danni che possono derivare all'equilibrio lagunare o alle stesse strutture urbane da interventi la cui compatibilità con i fini previsti dal disegno di legge non siano espressamente fissati dagli strumenti urbanistici adottati o modifi-

cati secondo le direttive del piano comprensoriale di cui al primo titolo del disegno di legge.

A tal fine viene istituita una speciale commissione per la salvaguardia di Venezia, a composizione mista, nella quale è garantita la presenza degli organi statali maggiormente interessati e degli enti locali (articolo 5).

La tutela degli interessi statali è anche assicurata attraverso una specifica disposizione secondo cui, ove i pareri della Commissione siano espressi con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, del soprintendente ai monumenti e del medico provinciale per motivi rispettivamente attinenti all'equilibrio lagunare, all'inquinamento atmosferico e delle acque, alla salvaguardia paesistica, storica, archeologica ed artistica, le determinazioni relative sono sospese e sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, nell'ambito delle specifiche competenze che le disposizioni in vigore attribuiscono a questi organi.

Al fine di sollecitare detti organi consultivi statali a rendere il parere loro richiesto, entro termini ragionevoli, è fissato un termine di 30 giorni prorogabili di altri 30 per la pronuncia di tali pareri; scaduto tale termine l'affare viene sottoposto nuovamente alla Commissione di salvaguardia per la definitiva determinazione anche in mancanza dei succitati pareri.

La Commissione stessa, che esplicherà le sue funzioni sino alla redazione od all'adeguamento, da parte dei comuni, degli strumenti urbanistici secondo le direttive del piano comprensoriale, deve esprimere parere sui progetti dei piani, delle opere e sulle licenze edilizie (articolo 6).

Il titolo III disciplina gli interventi particolari da attuarsi nel territorio interessato.

L'articolo 7 elenca le opere di competenza dello Stato.

Con l'articolo 8 è previsto che, per perseguire le finalità di salvaguardia di Venezia, il Magistrato alle acque si avvalga della consulenza del laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del CNR.

Il successivo articolo 9 prevede l'adozione di provvedimenti necessari ad assicurare la tutela dagli inquinamenti idrici ed atmosferici, richiamandosi peraltro alle norme della legge 13 luglio 1966, n. 615, ed alle relative disposizioni regolamentari per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici ed industriali.

È fatto altresì obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici, di mantenere e gestire impianti di depurazione per i quali lo Stato interverrà con un contributo nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. La concessione di tale contributo è delegata alla Regione.

Con il successivo articolo 10 sono individuate le funzioni statali delegate alla Regione ed è attribuito al Ministero dei lavori pubblici il potere sostitutivo in caso di inattività degli organi regionali nell'espletamento di tali funzioni.

È, altresì, prevista per la Regione la facoltà di avvalersi dell'opera del Magistrato alle acque e degli organi tecnici dello Stato (articolo 11) e ciò per consentire l'immediato inizio della sua attività nei settori di intervento riservati alla sua responsabilità.

L'articolo 12 contiene una norma di carattere generale in base alla quale, per evitare compromissioni del territorio o dell'equilibrio lagunare prima dell'approvazione del piano comprensoriale, si dispone che le opere previste dal disegno di legge non possono essere progettate od eseguite prima di detta approvazione.

Prima che venga approvato il piano comprensoriale il disegno di legge prevede la possibilità di progettare ed eseguire le opere — elencate nell'articolo 12 — che non incidano sull'assetto della laguna.

Per procedere a tali progettazioni ed esecuzioni è richiesto il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5.

Tuttavia, come già si è accennato, il disegno di legge prevede l'immediata esecuzione di opere, compatibili con le esigenze dell'assetto territoriale, che presentano carattere di particolare urgenza in quanto destinate a dotare la città lagunare di infrastrutture indispensabili per proteggerla da ogni ulterio-

re degrado mediante la limitazione dei fenomeni di subsidenza, con misure di difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua e con la regolazione delle bocche portuali.

Trattasi di un complesso di opere che già da sole assorbono una gran parte della spesa preventivata dal presente disegno di legge, ma che costituiscono la premessa indispensabile per la rinascita della città, soprattutto sotto i profili fisico e idrogeologico.

L'articolo 12 anzitutto contiene una precisa determinazione di tali opere.

Particolare rilievo assume l'articolo 13 del disegno di legge il quale prevede che gli interventi relativi al restauro e alla sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica, nonché quelli concernenti la riparazione e sistemazione dell'edilizia minore non di lusso, vengano effettuati dal comune di Venezia e dal comune di Chioggia che provvederanno conformemente alle norme che il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi, in conformità a principi e criteri direttivi opportunamente stabiliti.

Si contempla in particolare che nel comune di Venezia gli interventi possono essere effettuati da un'azienda a partecipazione pubblica; che, per quanto riguarda la riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso, debbono preventivamente sussistere piani particolareggiati delimitativi dei comparti nei quali gli interventi opereranno con carattere unitario.

È anche previsto l'intervento costitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati dalla disposizione in esame.

Sono previste agevolazioni a favore dei proprietari di immobili di interesse artistico-monumentale e di uso pubblico e di edifici non di lusso che procedano al restauro degli immobili stessi. I proprietari, per beneficiare di tali agevolazioni, devono assumere precisi obblighi onde evitare fenomeni speculativi.

Sulle norme che il Governo deve emanare per gli interventi di cui sopra deve essere sentita la Regione.

L'articolo 14 precisa che restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordi-

ne alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 10 e a quelle di competenza della Regione stessa.

Con il successivo articolo 15 si introduce infine un trattamento tributario privilegiato, per l'uso necessario nel territorio interessato, del gas consumato come combustibile negli impianti termici con potenzialità superiore a 30 Kcal/h, a motivo del maggior onere finanziario che comporta un tale uso rispetto agli impianti con altri combustibili.

Gli ultimi articoli riguardano la spesa e la sua ripartizione nel quinquennio 1972-1976.

L'articolo 16 autorizza la spesa complessiva di lire 250 miliardi e provvede alla ripartizione della spesa in tre gruppi di interventi, di competenza rispettivamente dello Stato, della Regione e del Comune.

Alla esecuzione delle opere di competenza dello Stato, indicate nell'articolo 7, viene destinata la somma di lire 87 miliardi, da stanziarsi, ai sensi del successivo articolo 19, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7,5 miliardi nel 1972, lire 23 miliardi nel 1973, lire 23 miliardi nel 1974, lire 21 miliardi nel 1975 e lire 12,5 miliardi nel 1976.

Altri 3 miliardi sono autorizzati per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali e sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per il 1972 e lire 1 miliardo per il 1973 (articolo 19).

La somma complessiva di lire 60 miliardi viene destinata ad interventi di competenza della regione Veneto e precisamente:

a) lire 2 miliardi per la formazione del piano comprensoriale;

b) lire 54 miliardi per la esecuzione, da parte degli enti locali territorialmente competenti, di acquedotti a uso potabile nonché di fognature e allacciamenti fognari;

c) lire 4 miliardi per la concessione di contributi per impianti tecnici e per la depurazione delle acque, attività queste che sono state delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

La predetta somma di lire 60 miliardi viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere successivamente trasferita ed iscritta nel bilancio regionale, in ragione di lire 7,5 miliardi nel 1972, lire 14 miliardi nel 1973, lire 16 miliardi nel 1974, lire 16 miliardi nel 1975 e lire 6,5 miliardi nel 1976 (articolo 20).

Viene infine destinata la somma di lire 100 miliardi al finanziamento degli interventi, di competenza comunale, in materia di edilizia monumentale storica ed artistica e di edilizia minore non di lusso.

Gli stanziamenti sono stati determinati in previsione delle occorrenze di cassa; essi cioè rappresentano — come è disposto negli articoli 19 e 20 — limiti ai pagamenti da effettuarsi in ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1976.

Gli stessi articoli consentono, peraltro, che l'impegno avvenga immediatamente per l'intero fabbisogno; ciò permetterà a ciascuno degli enti interessati di operare con la massima tempestività sulla base dell'intera disponibilità attribuitagli e di iniziare quindi senza indugio l'attuazione degli interventi di propria competenza e, nel contempo, eviterà la formazione sia di superflue giacenze di cassa sia di residui passivi.

Infine l'articolo 21 indica la copertura dell'onere mediante ricorso al mercato finanziario, prevedendo in particolare la possibilità di contrarre prestiti all'estero da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Infine con apposito articolo, (il 18), si è operata la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere previste dalla legge e connesse con il piano comprensoriale.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****Art. 1.**

Il territorio della città di Venezia e la sua laguna sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

Art. 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, predispone e adotta un piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, e lo approva, con legge regionale, entro 15 mesi dalla deliberazione del CIPE di cui ai commi successivi.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'ambito dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Alla predisposizione, adozione e approvazione del predetto piano e al suo eventuale ampliamento, la Regione provvede sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a termini dell'articolo 17, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un Comitato così composto: Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, Ministro del bilancio

e della programmazione economica, Ministro della pubblica istruzione, Ministro della marina mercantile, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia, Sindaco di Venezia, un rappresentante designato congiuntamente dagli altri Comuni di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I predetti indirizzi attengono a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità ecologica della laguna.

Gli indirizzi di cui al precedente comma sono determinati secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Gli indirizzi del CIPE vengono adottati in coerenza con la programmazione economica nazionale.

Art. 3.

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nell'ambito del suo territorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

c) le limitazioni specificatamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla preservazione della unità ecologica della laguna, alla prevenzio-

ne dall'inquinamento atmosferico ed idrico ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sottosuolo;

d) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

La Regione assicura con propria legge la partecipazione dei comuni interessati e di eventuali loro consorzi alla formazione del piano.

Art. 4.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.

I Comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti ad uniformare ad esso i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i Comuni interessati ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia, obbligatoria nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata.

I Comuni non tenuti a formare un piano regolatore generale hanno l'obbligo di provvedere, per le zone di sviluppo considerate dal piano comprensoriale, alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale stesso.

TITOLO II

Art. 5.

È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il presidente del Magistrato alle acque, che la presiede;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti della regione Veneto;

un rappresentante della provincia di Venezia;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato;

due rappresentanti designati congiuntamente dagli altri comuni compresi nel territorio in cui si applicano le misure di salvaguardia.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della Commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente del Magistrato alle acque, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere da esprimere entro 30 giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri 30 giorni, verrà nuovamente sottoposto all'esame ed alla definitiva delibera della Commissione.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al presidente del Magistrato alle acque, che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della Commissione.

La Commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni fino a quando gli enti locali non avranno redatto o modificato gli strumenti urbanistici secondo le direttive del piano comprensoriale.

Art. 6.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche su terreni demaniali, nel territorio dei comuni indicati al precedente articolo 2 e della laguna veneta, senza il parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.

A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta Commissione corredate del parere della commissione edilizia.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia accerta che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 2.

Approvato il piano comprensoriale l'accertamento è effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano.

I pareri espressi dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni od i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo.

I provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del presente articolo sono definitivi.

TITOLO III

Art. 7.

Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

a) riduzione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;

b) opere portuali marittime e di difesa del litorale;

c) restauro degli edifici demaniali;

d) esecuzione di opere di consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;

e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

f) esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque naturali;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

Art. 8.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, il Magistrato alle acque si avvarrà della consulenza del Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, per la parte di competenza.

Art. 9.

Il Magistrato alle acque di Venezia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione aventi requisiti tali da garantire le caratteristiche degli scarichi ritenute idonee dal Magistrato

alle acque, sentito il medico provinciale competente. Per la tutela del territorio dagli inquinamenti atmosferici valgono le norme di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai relativi regolamenti di esecuzione.

Le opere concernenti la difesa dagli inquinamenti delle acque, da realizzarsi a cura di enti o di privati, sono ammesse al contributo dello Stato nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La regione Veneto potrà, con suoi provvedimenti di legge, avvalersi dei fondi assegnati a norma dell'articolo 16, lettera f), per ammettere a contributo sino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta gli utenti di impianti termici che abbiano già provveduto, ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, alla trasformazione degli impianti a norma della legge predetta, e provvedano, dopo l'entrata in vigore della presente legge ed entro un limite di tempo non superiore a tre anni, a trasformare gli impianti per uso di soli combustibili gassosi, metano e simili o ad energia elettrica.

Non saranno ammessi a contributo gli utenti di impianti termici soggetti agli obblighi di trasformazione previsti dalla precitata legge n. 615, quando non abbiano provveduto alla trasformazione degli impianti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

La Regione provvede, su delega dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, alla concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, ai fini della tutela del territorio dei Comuni indicati al precedente articolo 2 e della laguna veneta dagli inquinamenti atmosferici e delle acque.

In caso di inattività degli organi regionali nell'espletamento delle funzioni delegate, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi all'Amministrazione regionale nel compimento di atti inerenti all'esercizio della delega.

Il Ministero dei lavori pubblici si avvale della Regione per le provviste di materiali occorrenti all'esecuzione di opere sui corsi d'acqua naturali ai fini della salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Art. 11.

Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

Art. 12.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, della Commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il CIPE, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

a) riduzione livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;

b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;

c) fognature ed allacciamenti fognari;

d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

e) marginamenti lagunari, opere portuali marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;

f) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale storica ed artistica, nonchè riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

Art. 13.

Gli interventi di cui alla lettera *f*) del precedente articolo sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, dal comune di Venezia e dal comune di Chioggia, con l'osservanza delle norme che il Governo, sentita la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente forza di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi di cui alla lettera *f*), per quanto riguarda l'edilizia monumentale, storica ed artistica, sono effettuati previa intesa con la competente Soprintendenza ai monumenti e sotto la sua diretta vigilanza;

2) può essere previsto che nei comuni di Venezia e Chioggia gli interventi siano effettuati da un'azienda a capitale pubblico che agisca sotto la vigilanza del Comune;

3) gli interventi di cui alla lettera *f*), eccettuati quelli relativi agli immobili di interesse artistico, monumentale e di uso pubblico, sono subordinati alla formazione ed approvazione di piani particolareggiati, che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi debbono avere carattere unitario.

In caso di impossibilità o di ritardi nella formazione dei comparti volontari il Comune procede alla costituzione di comparti obbligatori;

4) è prevista l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti.

All'acquisizione degli edifici si provvede mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute.

Tale rimborso è effettuato:

a) per gli interventi di cui alla lettera *f*), per quanto riguarda l'edilizia di interesse artistico-monumentale e di uso pubblico, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si

obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate con il Comune, che tengano conto del valore dell'immobile prima del restauro e della somma da restituire.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro e sistemazione, dovrà rimborsare, in unica soluzione, l'ulteriore 30 per cento della spesa a suo tempo ritenuta ammissibile;

b) per gli interventi di cui alla lettera *f)*, per quanto riguarda l'edilizia minore non di lusso, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o a utilizzare l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno quindici anni alle condizioni concordate con il Comune.

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* ovvero dopo averli assunti non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in un'unica soluzione.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, anche in deroga ai limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto *a)* dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli edifici ricostruiti sono dati in locazione con diritto di prelazione in favore dei precedenti locatari;

5) è prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano gli edifici acquisiti a norma del precedente n. 4);

6) è previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;

7) sono previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi.

Art. 14.

Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

Art. 15.

È esentato dall'imposta di consumo, limitatamente al territorio delle isole del comune di Venezia, delle altre isole lagunari e del comune di Chioggia, il gas consumato come combustibile negli impianti termici con potenzialità superiore alle 30.000 chilocalorie/ora.

È, inoltre, esentato dall'imposta erariale tutto il gas consumato nel medesimo territorio.

Art. 16.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 miliardi destinata come appresso:

a) lire 87 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7;

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale;

c) lire 54 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione da parte degli enti locali di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 12 in materia di edilizia monumentale, storica ed artistica e di edilizia minore non di lusso nel centro storico di Venezia, nelle isole della sua laguna e nel centro storico di Chioggia;

e) lire 3 miliardi per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 4 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione

delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera *a*) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

Art. 17.

La spesa di lire 250 miliardi di cui al precedente articolo 16 da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1972;

lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1973;

lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1974;

lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1975;

lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1976.

Art. 18.

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti.

Art. 19.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera *a*) del precedente articolo 16.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7,5 miliardi nell'anno 1972, di lire 23 miliardi nell'anno 1973, di lire 23 miliardi nell'anno 1974, di lire 21 miliardi nell'anno 1975 e di lire 12,5 miliardi nell'anno 1976.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 16, lettera *e*), sarà stanziata nello

stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1972 e di lire 1 miliardo nell'anno 1973.

Art. 20.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *f)* del precedente articolo 16, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 7,5 miliardi nell'anno 1972, di lire 14 miliardi nell'anno 1973, di lire 16 miliardi nell'anno 1974, di lire 16 miliardi nell'anno 1975 e di lire 6,5 miliardi nell'anno 1976.

Art. 21.

All'onere di lire 250 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Art. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.